

Il Direttore della società in base al Codice della navigazione (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 62/16 - Testo Consolidato, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZCEP, 18/21, 21/21 – corr. e 76/23), all'art. 19 del Decreto sul porto di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 17/2009, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 43/2014, 14/2017, di seguito: Decreto) nonché all'articolo 30 dello Statuto dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l., ha approvato il seguente

REGOLAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI PIRANO

Art.1

Il porto peschereccio di Pirano è parte integrante del porto di Pirano. Il gestore del porto peschereccio di Pirano è l'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. (di seguito denominata: gestore), che, con il presente regolamento, stabilisce le regole di gestione del porto peschereccio di Pirano.

Art.2

L'area del porto peschereccio è definita all'articolo 3 del Decreto ed è contrassegnata graficamente sul piano degli ormeggi, che, in quanto parte integrante del Regolamento sulle modifiche e integrazioni al Regolamento sulle modalità di assegnazione degli ormeggi e di stipulazione dei contratti per l'utilizzo degli ormeggi nel porto di Pirano e nel porto di Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 53/2018), è parte integrante del presente regolamento.

Art.3

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle infrastrutture portuali nel porto peschereccio di Pirano e il diritto di sosta dei veicoli nei posti auto riservati, destinati alle consegne per lo svolgimento delle attività di pesca.

Art.4

Gli utenti del porto peschereccio di Pirano sono tutti i proprietari, i titolari del diritto di disporre o gli utenti di imbarcazioni che hanno il diritto di utilizzare la parte del porto destinata alla pesca.

Il diritto di utilizzo (dell'ormeggio) nel porto peschereccio è concesso ai pescatori in possesso di un permesso di pesca commerciale valido e che esercitano un'attività registrata nel Comune di Pirano ai sensi della divisione 03 (Pesca e acquacoltura).

Nel caso in cui l'utente del posto barca non soddisfi più una qualsiasi delle condizioni precedentemente indicate, perde il diritto all'ormeggio. In tal caso, può mantenere il diritto a un ormeggio temporaneo (se nel porto peschereccio sono presenti ormeggi liberi). Qualora ciò non sia possibile, è tenuto a rimuovere l'imbarcazione dall'ormeggio e a consegnarlo al gestore, su richiesta di quest'ultimo, entro un mese dalla richiesta.

La disposizione delle imbarcazioni nella parte del porto peschereccio è determinata dal gestore del porto, tenendo conto del piano degli ormeggi di cui all'articolo 2 del presente

Regolamento. I rimanenti posti barca liberi nel porto peschereccio sono assegnati ai pescatori che soddisfano i requisiti per l'ottenimento di un posto barca, in conformità con le disposizioni del primo comma del presente articolo, in base all'ordine delle domande ricevute. Nell'assegnazione di un posto barca libero in un porto peschereccio, si tiene conto delle dimensioni dell'imbarcazione, che devono essere adeguate al posto barca libero.

Art.5

Ogni ormeggio è solitamente dotato di un contenitore per lo stoccaggio dell'attrezzatura da pesca. La distribuzione dei contenitori è eseguita dal gestore del porto. I pescatori ricevono un contenitore in uso gratuito e sono tenuti a mantenerlo a proprie spese, curandone l'aspetto e l'efficienza.

Se il gestore accerta che l'affittuario non sta gestendo correttamente il contenitore (contenitore danneggiato e disordinato, uso improprio, stoccaggio di carburanti, solventi, lubrificanti, vernici, lacche, imballaggi, parti di motore usate delle imbarcazioni, inquinamento della parte terrestre e marittima del porto, ecc.), l'affittuario sarà avvisato per iscritto e gli sarà concesso un termine di 14 giorni per eliminare le irregolarità riscontrate. Se il contenitore non viene rimesso in ordine entro il termine di 14 giorni, il gestore revocherà all'affittuario l'uso del contenitore.

L'attrezzatura immagazzinata in modo improprio e non rimossa entro 14 giorni su richiesta scritta del gestore sarà considerata dallo stesso come rifiuto ingombrante e verrà trasportata al Centro di raccolta del gestore a spese dell'utente dell'ormeggio.

L'assegnazione di eventuali contenitori aggiuntivi sarà concessa ai pescatori interessati sulla base di una domanda motivata o di una richiesta scritta.

I pescatori sono tenuti a depositare tutta la propria attrezzatura negli appositi contenitori. L'unica eccezione riguarda l'attrezzatura momentaneamente in uso, necessaria per lo svolgimento della propria attività. Tale attrezzatura può essere depositata su una piattaforma di legno di fronte all'imbarcazione ormeggiata. Davanti a ogni imbarcazione da pesca possono essere collocati al massimo cinque contenitori (cinque cosiddette vasche), che devono essere contrassegnati con il numero di targa dell'imbarcazione dell'utente.

Ogni pescatore deve assicurarsi che i contenitori non contengano rifiuti. Qualora nei contenitori siano presenti rifiuti, tutto il contenuto sarà considerato rifiuto e sarà svuotato. In tale situazione il gestore non è responsabile per eventuali danni.

Le attrezzature da pesca e di altro tipo non possono essere lasciate in nessun caso sulla parte pavimentata del porto.

Se il gestore rileva che l'affittuario deposita attrezzature da pesca e di altro tipo sulla parte pavimentata del porto, sarà avvertito per iscritto. Se l'utente (affittuario o pescatore) non rimuove l'attrezzatura dalla parte pavimentata del porto entro 3 giorni dal ricevimento dell'avvertimento scritto, il gestore del porto considererà l'attrezzatura da pesca e di altro tipo come rifiuto ingombrante e la potrà portare in qualsiasi momento al Centro di raccolta del gestore a spese dell'utente.

Art.6

L'uso di acqua ed energia elettrica è già incluso nella tariffa di ormeggio.
Non è consentito lavare le imbarcazioni nel porto peschereccio.

Art.7

Il porto peschereccio dispone di sei (6) posti auto riservati alle consegne per le esigenze della pesca e dell'acquacoltura, utilizzati esclusivamente per la durata delle attività di pesca e acquacoltura (consegna/trasporto di attrezzature, trasporto al di fuori dell'area della città di Pirano, ...). Solo i titolari di appositi permessi possono parcheggiare e sostare i veicoli in questi posti auto. Due (2) posti parcheggio (gli ultimi due in direzione del mercato) dispongono di un'area destinata al parcheggio di un veicolo di trasporto per il carico del pesce. Durante l'arrivo di tale veicolo, i pescatori non devono parcheggiare in queste aree.

Il permesso è rilasciato dal gestore solo ai pescatori che dimostrano di essere attivamente impegnati in attività di pesca nell'area del porto peschereccio di Pirano. Il permesso è rilasciato per un periodo di 1 anno. La prova dell'attività di pesca attiva è costituita da 60 giornali di bordo dell'anno precedente o del periodo dei 12 mesi precedenti e da almeno 24 fatture fiscali emesse e bolle di consegna confermate per i 12 mesi precedenti.

I pescatori che esercitano attivamente l'attività di pesca nell'area del porto peschereccio di Pirano e soddisfano le condizioni per ottenere un permesso di parcheggio per questi sei (6) posti auto (articolo 7, comma 2: 60 giornali di bordo per l'anno precedente o per il periodo dei 12 mesi precedenti e almeno 24 fatture fiscali e bolle di consegna confermate per i 12 mesi precedenti) devono ottenere i nuovi permessi dal 1° gennaio 2026 in poi.

È vietato occupare fisicamente i parcheggi con contenitori, scatole e altri oggetti. Nel caso in cui i parcheggi siano occupati fisicamente con contenitori, scatole o in qualsiasi altro modo, il gestore li considererà come rifiuti ingombranti e li porterà al Centro di raccolta del gestore a spese dell'utente.

La sosta nei parcheggi designati è consentita con apposito permesso (visibile sul cruscotto del veicolo) con un limite di tempo pari al periodo specificato nel giornale di bordo per un singolo giorno, tenendo conto di un supplemento di 2 ore, con l'obbligo di indicare l'orario di arrivo, che rappresenta anche il numero massimo di ore di sosta al giorno. I pescatori non possono parcheggiare il proprio veicolo in questi parcheggi designati quando non svolgono attività di pesca.

Il gestore annulla i permessi nei casi in cui l'utente ne abusi ripetutamente e li utilizzi per scopi diversi dallo svolgimento delle attività (3 violazioni costituiscono il criterio per l'annullamento del permesso). Pescatori - titolari di un permesso di parcheggio, hanno l'obbligo di consegnare al gestore, su sua richiesta, il giornale di bordo, le fatture e le bolle di consegna di cui al secondo comma del presente articolo.

I pescatori (così come gli altri conducenti) sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale verticale installata nell'area del porto peschereccio.

Art.8

Oltre alle disposizioni definite negli articoli precedenti del presente regolamento, al porto peschereccio si applicano anche le disposizioni del regolamento interno che si applicano al resto del porto di Pirano.

Art.9

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento può costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il presente regolamento del porto peschereccio di Pirano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del gestore.

Pirano, 21.08.2025

Numero: 435/02-25

Il Direttore:
mag Neset Dulai



okolje
Piran – Pirano
d.o.o. s.r.l.